



Oggetto: RIQUALIFICAZIONE CASA-ALBERGO OPERA PIA CARCANO
PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO

Collocazione: Via Madonna | Rovello Porro CO

Committente: Comune di Rovello Porro
Piazza Risorgimento 3 | Rovello Porro (CO)

RUP: Ing. Davide Gianni Giuseppe Lazzaroni

Progettista: Ing. Sergio Umberto Pirolo
Studio Arch3, Via Scalabrini 67 | Cermenate

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Elaborato: A13 – aggiornamento 1

Cermenate, lì 04/04/2023

Sommario

PARTE PRIMA Definizione tecnica ed economica dell'appalto	4
CAPO1 NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO	4
Art. 1 - Oggetto dell'appalto.....	4
Art. 2 – Ammontare dell'appalto.....	7
Art. 3 – Sopralluogo.....	8
Art. 4 – Modalità di affidamento.....	8
Art. 5 – Condizioni di affidamento.....	9
Art. 6 – Norme generali.....	10
CAPO2 DISCIPLINA CONTRATTUALE	11
Art. 7 – Documenti contrattuali.....	11
Art. 8 – Sottoscrizione del contratto.....	11
Art. 10 – Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione.....	12
Art. 11 – Dichiarazione impegnativa.....	13
CAPO3 TERMINI PER L'ESECUZIONE	14
Art. 12 – Programma esecutivo dei lavori e cronoprogramma.....	14
Art. 13– Consegna ed inizio dei lavori.....	14
Art. 14 – Modalità di esecuzione dei lavori.....	15
Art. 15 – Ordine da tenersi nell'esecuzione dei lavori.....	15
Art. 16 – Penali e premio di accelerazione.....	16
Art. 17 – Sospensioni e proroghe.....	17
Art. 18 – Variazioni.....	19
Art. 19 – Direzione lavori - Direzione del cantiere.....	21
Art. 20 – Ultimazione dei lavori.....	23
CAPO4 DISCIPLINA ECONOMICA	26
Art. 21 – Pagamenti – ritenute.....	26
Art. 22 – Revisione dei prezzi e adeguamento del corrispettivo.....	28
Art. 23 – Lavori eventuali non previsti e prezzi applicabili.....	29
CAPO 5 - CONTROVERSIE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	29
Art. 24 – Fallimento dell'appaltatore e Risoluzione del contratto.....	29
Art. 25– Procedimento amministrativo.....	30

CAPO 6 - CAUZIONI E GARANZIE.....	30
Art. 26 – Garanzia fideiussoria.....	30
CAPO 6 - NORME FINALI	32
Art. 27 – Responsabilità dell’Appaltatore.....	32
Art. 28 – Obblighi ed oneri dell’Appaltatore	32
Art. 29 – Sicurezza fisica dei lavoratori.....	35
Art. 30 – Approvvigionamento, qualità e provenienza dei materiali	36
Art. 31 – Manutenzione delle opere sino al collaudo	36
Art. 32 – Coordinamento servizi e sottoservizi	37
Art. 33 – Restituzione dello stato dei luoghi “as built”	38
PARTE SECONDA Prescrizioni tecniche	40

PARTE PRIMA Definizione tecnica ed economica dell'appalto

CAPO1 | NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO

Art. 1 - Oggetto dell'appalto

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione, a regola d'arte, di tutte le opere e provviste necessarie alla riqualificazione dell'edificio denominato Casa-Albergo Opera Pia Carcano x Centro Civico di Rovello Porro (CO), per la realizzazione di un nuovo centro per housing con 5 miniappartamenti e spazi comuni destinati a persone con disabilità, denominato dalla Stazione appaltante: "RIQUALIFICAZIONE CASA ALBERGO OPERA PIA CARCANO "

Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal capitolato speciale d'appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati, con riguardo anche ai particolari costruttivi ed alle relazioni specialistiche, dei quali l'appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza; nonché degli eventuali successivi adeguamenti prescritti, in corso d'opera, dalla Direzione Lavori

L'immobile oggetto dell'intervento è ubicato in Via Madonna n°29 nel Comune di Rovello Porro.

L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.

L'appalto viene effettuato con corrispettivo "a corpo".

Trova sempre applicazione l'articolo 1374 del codice civile.

Anche ai fini dell'articolo 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010 e dell'articolo 10, comma 5, sono stati acquisiti i seguenti codici:

Codice identificativo della gara (CIG) _____

Codice Unico di Progetto (CUP) _____

Le fasi lavorative principali dell'opera pubblica in oggetto saranno le seguenti:

- allestimento del cantiere;
- fornitura e posa in opera delle opere provvisorie di sicurezza, dettagliate nel documento denominato "Piano di Sicurezza e Coordinamento – PSC", facente parte della documentazione di progetto esecutivo dell'opera in oggetto;
- demolizione delle superfetazioni e delle murature come previsto nel progetto esecutivo, costruzione di nuove pareti secondo il progetto esecutivo;
- rimozione dei serramenti interni esistenti (porte), con posa in opera dei nuovi serramenti;
- rifacimento completo dei bagni esistenti e realizzazione nuovi bagni;
- realizzazione di contro-pareti in cartongesso;
- rifacimento impianto elettrico domotico;
- rifacimento impianto idrico e di scarico;
- rifacimento impianto di riscaldamento/raffrescamento e di impianto termoidraulico ove previsto nel progetto esecutivo;
- posa nuova pavimentazione, realizzazione nuovi controsoffitti e nuove finiture;
- sistemazione della facciata esterna a Nord-ovest e portico di ingresso con ripristino parti ammalorate e nuova tinteggiatura;
- rimozione del cantiere;

Tutti i lavori dovranno essere eseguiti con mezzi adeguati di efficienza e numero tali da assicurare la puntuale ultimazione delle opere secondo le norme della buona regola d'arte.

L'Appaltatore dovrà assicurare:

- manodopera specializzata in cantiere;
- materiali di primaria marca e scelta;
- attrezzature e macchinari conformi alla direttiva macchine;
- regolarità contributiva, assicurativa e previdenziale delle maestranze presenti in cantiere;
- il rispetto delle normative in materia di salute e sicurezza nell'ambiente di lavoro (Decreto Legislativo n.81/08 e s.m.i.).

I lavori che formano l'oggetto del contratto, sono dettagliati nella documentazione tecnica di pertinenza del progetto esecutivo dell'opera e su ordini che verranno impartiti dal Direttore dei Lavori.

L'assunzione dell'Appalto, di cui al presente Capitolato, implica, da parte dell'Appaltatore, la conoscenza perfetta non solo di tutte le norme generali e particolari che lo regolano, ma altresì di tutte le condizioni locali che si riferiscono all'opera, le caratteristiche tecniche costruttive del fabbricato, le condizioni dei suoi elementi costitutivi edilizi ed impiantistici, la natura e le condizioni degli accessi ed in generale tutte le circostanze generali e speciali; il tutto come più ampiamente richiamato nel Capitolato, che possano avere influito sul giudizio dell'Appaltatore circa la convenienza di assumere l'opera, anche in relazione alla variazione da Egli offerta sul prezzo posto a base di gara.

Per il fatto stesso di presentare l'offerta, l'Impresa Appaltatrice dichiara di avere preso conoscenza del luogo dove saranno svolti i lavori, dell'immobile su cui dovrà intervenire e delle sue condizioni di parziale utilizzo per altre destinazioni, dei progetti delle opere meccaniche, impiantistiche e delle opere architettoniche, di averli controllati, di concordare con i risultati e di impegnarsi, in caso di assegnazione dell'appalto, a sviluppare in coerenza il corrispondente progetto costruttivo.

Dichiara, in particolare, di riconoscere il progetto esecutivo quale corretto e perfettamente eseguibile, completo in tutte le sue parti e di assumere, in caso di assegnazione, piena e totale responsabilità sia del progetto delle strutture, degli impianti e delle opere architettoniche che dell'esecuzione dell'intera opera in tutte le sue parti e componenti.

Art. 2 – Ammontare dell'appalto

L'importo complessivo dei lavori a base d'asta, unitamente agli oneri per la sicurezza, con corrispettivo a corpo, è definito come segue:

IMPORTO LAVORI		
A	Progetto architettonico	140.413,59 €
B	Progetto impianti meccanici	111.767,71 €
C	Progetto impianti elettrici e domotica	65.238,55 €
D	Oneri attuazione PSC	11.255,64 €
E	IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA	328.675,49 €

La prestazione di cui al presente appalto viene effettuata nell'esercizio di attività d'impresa e, pertanto, è soggetta all'imposta sul valore aggiunto, ai sensi di quanto previsto dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n° 633: "Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto", da sommarsi agli importi di cui sopra, a carico dell'Ente Appaltante, nella misura vigente al momento del pagamento che verrà indicata dalla Stazione Appaltante su richiesta dell'Appaltatore, da effettuarsi prima dell'emissione della fattura. Per norma generale ed invariabile, ed a completamento di quanto, per i casi particolari, verrà dichiarato nel presente Capitolato, resta convenuto e stabilito contrattualmente, che l'ammontare complessivo dell'appalto, di cui al presente articolo, comprende, oltre l'utile dell'impresa, tutte le forniture di materiali, tutti i trasporti, l'uso dei mezzi d'opera provvisori, il costo della sicurezza (D. Lgs. n. 81/2008) restando a carico dell'Impresa tutte le spese di manodopera varie e gli apprestamenti sanitari di soccorso e profilassi ed in genere quanto altro occorre per dare le opere perfettamente compiute a regola d'arte e mantenerle fino all'approvazione del collaudo.

Ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 gli oneri per la sicurezza non sono da assoggettare a ribasso d'asta.

Resta comunque stabilito che tutte le lavorazioni devono essere eseguite in sicurezza e nel rispetto del presente Capitolato Speciale di Appalto e degli elaborati tecnici a corredo del contratto in quanto già ivi comprese nelle valutazioni economiche di progetto, e relative analisi, e comunque rientranti negli oneri per spese generali. L'Impresa, nel proporre offerta economica,

dichiara implicitamente di aver preso cognizione delle valutazioni economiche di carattere generale inerenti all'esecuzione delle opere in sicurezza e del fatto che gli oneri sono compresi nelle valutazioni dell'importo a base di gara e che, pertanto, in quanto normali operazioni previste, e necessaria comunque per la corretta e buona riuscita delle opere, non gli spettano maggiori compensi o disapplicazioni di penali fatto salvo quanto eventualmente specificatamente previsto in seguito nel presente del Capitolo Speciale di Appalto.

Art. 3 – Sopralluogo

Le imprese partecipanti dovranno obbligatoriamente effettuare un sopralluogo per prendere visione degli interventi da eseguire e constatare le circostanze generali e particolari, anche ai fini della remunerabilità del ribasso offerto, che deve intendersi comprensivo di ogni qualsiasi onere e magistero per dare i lavori compiuti ed eseguiti a perfetta regola d'arte, nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori, nonché di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi. L'impresa dovrà rilasciare una espressa dichiarazione dalla quale risulti che ha effettuato il sopralluogo e di aver tenuto conto di quanto sopra nella formulazione dell'offerta.

Art. 4 – Modalità di affidamento

L'affidamento è previsto "a corpo", ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50. I lavori di cui al presente Capitolato saranno affidati con il criterio di aggiudicazione a favore dell'Impresa che avrà presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 comma 6 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

Indipendentemente dalle indicazioni specifiche dei lavori riportate negli articoli e negli altri allegati che seguono, l'impresa sarà tenuta ad eseguire tutte le forniture, prestazioni e lavori in genere, comunque necessari, anche se non espressamente precisati, per consegnare l'opera completa, ultimata e funzionante, in ogni sua parte a perfetta regola d'arte, nelle forme e dimensioni previste dai disegni di progetto esecutivo.

L'offerta equivale ad una dichiarazione esplicita che l'impresa accetta incondizionatamente tutte le condizioni del presente capitolato, essendo nella piena conoscenza dell'importanza dell'opera, delle difficoltà della sua esecuzione, delle condizioni di lavoro e di tutte le circostanze di fatto inerenti all'attuazione del progetto.

Tutte le opere che formano oggetto dei lavori a corpo dovranno essere, scrupolosamente e senza eccezione alcuna, eseguite secondo le norme riportate nel presente Capitolato.

L'importo del contratto può variare, in aumento o in diminuzione, fermi restando i limiti di cui all'art. 106 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e le condizioni previste dal presente Capitolato speciale.

Art. 5 – Condizioni di affidamento

L'assunzione dell'esecuzione dei lavori di cui al presente Capitolato implica da parte dell'Affidatario la conoscenza delle condizioni locali, per essersi recato sul luogo di esecuzione dei lavori, della viabilità di accesso, delle discariche autorizzate, degli oneri relativi alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazione nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori nonché di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi.

L'affidatario darà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede

di offerta e ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come da apposito verbale sottoscritto col Responsabile del procedimento, consentono l'immediata esecuzione dei lavori.

Art. 6 – Norme generali

Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, delle opere, delle forniture e dei servizi devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge, regolamentari e delle altre normative in genere in tema di qualità, provenienza ed accettazione dei materiali nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione, vanno osservate tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel Capitolato tecnico e nella lettera d'invito.

Per quanto riguarda l'accettazione, la qualità e l'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e l'eventuale sostituzione di quest'ultimo, si applica l'art. 167 del DPR 207/2010.

In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.

In caso di norme del presente Capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente Capitolato speciale, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

Art. 7 – Documenti contrattuali

Fanno parte dell'atto che verrà stipulato dall'affidatario dell'intervento:

- 1) il presente capitolato ed i capitolati specifici/norme tecniche degli impianti;
- 2) il disciplinare di gara;
- 3) gli elaborati costituenti il progetto esecutivo a base di gara, ivi compreso il piano di sicurezza e di coordinamento (PSC) ed il cronoprogramma;
- 4) l'offerta dell'aggiudicatario;
- 5) il provvedimento di aggiudicazione;
- 6) le polizze di garanzia
- 7) gli elaborati di Elenco Prezzi specialistici

Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici, di sicurezza sui luoghi di lavoro e nei cantieri temporanei, la normativa tecnica vigente e le norme emanate da enti ufficiali quali CNR, UNI, CEI, ecc. anche se non espressamente richiamate, e tutte le norme modificative e/o sostitutive che venissero eventualmente emanate nel corso della esecuzione dei lavori.

Resta tuttavia stabilito che la Direzione Lavori potrà fornire in qualsiasi momento, proprio per la natura stessa dei lavori, durante il corso degli stessi, disegni, specifiche e particolari relativi alle opere da svolgere, anche se non espressamente citati nel presente capitolato; tali elaborati potranno essere utilizzati soltanto per favorire una migliore comprensione di dettaglio di alcune parti specifiche dell'opera già definite nei disegni contrattuali.

Art. 8 – Sottoscrizione del contratto

La stipula del contratto di appalto in forma pubblico-amministrativa avrà luogo nei termini di legge ad avvenuta comunicazione dell'aggiudicazione dei lavori.

Dopo l'aggiudicazione definitiva dei lavori la stazione appaltante ha la facoltà di procedere alla consegna dei lavori sotto riserva di legge nelle more della stipula del contratto.

Tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento per pagamenti a favore dell'appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all'intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall'ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità;

Se l'aggiudicatario non si presenta per la stipulazione del contratto o non provvede al deposito della cauzione definitiva entro i termini fissati dalla comunicazione di aggiudicazione, sarà considerato decaduto.

Art. 10 – Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione

Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e sottosistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel presente Capitolato speciale, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato.

I materiali e i componenti devono corrispondere alle prescrizioni del capitolato speciale ed essere della migliore qualità: possono essere messi in opera solamente dopo l'accettazione del direttore dei lavori; l'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Il direttore dei lavori può rifiutare in qualunque tempo i materiali e i componenti deperiti dopo la introduzione in cantiere, o che per qualsiasi causa non fossero conformi alle caratteristiche tecniche risultanti dai documenti allegati al contratto; in questo ultimo caso l'Appaltatore deve

rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese. Ove l'esecutore non effettui la rimozione nel termine prescritto dal direttore dei lavori, la Stazione appaltante può provvedervi direttamente a spese dell' Appaltatore, a carico del quale resta anche qualsiasi onere o danno che possa derivargli per effetto della rimozione eseguita d'ufficio. Anche dopo l'accettazione e la posa in opera dei materiali e dei componenti da parte dell'esecutore, restano fermi i diritti e i poteri della stazione appaltante in sede di collaudo.

L'appaltatore, sia per sé che per i propri eventuali subappaltatori, deve garantire che l'esecuzione delle opere sia conforme alle «Norme tecniche per le costruzioni» approvate con il decreto del Ministro delle infrastrutture 14 gennaio 2008 (in Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2008).

Art. 11 – Dichiarazione impegnativa

La presentazione dell'offerta equivarrà ad implicita dichiarazione, da parte dell'Appaltatore, del possesso dei requisiti e dell'adempimento degli oneri sotto indicati:

a) di disporre dell'idoneità giuridica e morale e delle capacità dei mezzi tecnici e finanziari necessari per assolvere gli impegni che derivano dall'esecuzione del contratto;

Art. 12 – Programma esecutivo dei lavori e cronoprogramma

Entro 10 (dieci) giorni dalla data di sottoscrizione del verbale di consegna, e comunque prima dell'inizio dei lavori, l'impresa predispone e consegna alla Direzione lavori un proprio programma esecutivo dei lavori, corredato da P.O.S., elaborati in relazione alle proprie tecnologie, scelte imprenditoriali ed organizzazione lavorativa, riportando, per ogni lavorazione, il periodo di esecuzione, l'ammontare parziale e progressivo dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite. Detto programma deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato con un visto dalla Direzione lavori. Il programma esecutivo dei lavori può essere modificato o integrato dall'Amministrazione mediante ordine di servizio, in tutte le ipotesi (ivi comprese quelle derivanti da terzi estranei al contratto) in cui ciò risulti necessario alla miglior esecuzione dei lavori ovvero sia ciò sia imposto da esigenze in materia di sicurezza. I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma e integrante il progetto esecutivo

Art. 13– Consegna ed inizio dei lavori

L'esecuzione dei lavori ha inizio a seguito della consegna, risultante da apposito verbale. La suddetta consegna potrà avvenire dopo l'aggiudicazione definitiva, sotto riserva di legge nelle more della stipula del contratto.

Se nel giorno fissato e comunicato l'impresa non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il Direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15.

Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà della Amministrazione procedere alla risoluzione del contratto, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta.

L'impresa deve trasmettere al Responsabile del procedimento, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile ove dovuta; provvedendo altresì, a scadenza

quadrimestrale, ad inviare al Responsabile del procedimento, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, sia relativi al proprio personale che a quello delle imprese subappaltatrici.

Art. 14 – Modalità di esecuzione dei lavori

L'impresa dovrà intervenire secondo le modalità da concordare con la Direzione lavori in accordo con la Stazione Appaltante.

In particolare, dovrà garantire durante l'esecuzione dei lavori, l'accesso in ogni parte dell'edificio e la prosecuzione della normale attività nelle aree limitrofe a quelle interessate dai lavori per ogni singola fase. Dovranno essere garantite le vie di fuga e l'eventuale accesso al personale di manutenzione se richiesto.

Art. 15 – Ordine da tenersi nell'esecuzione dei lavori

Per quanto non previsto dal cronoprogramma, l'Appaltatore avrà facoltà di organizzare ed eseguire i lavori nel modo che riterrà più opportuno per essere in grado di darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale di cui al precedente articolo.

L'Amministrazione Comunale si riserva però il diritto di stabilire che l'esecuzione di un determinato lavoro abbia luogo entro un congruo termine o di disporre che l'esecuzione stessa avvenga nel modo che essa riterrà più conveniente, al fine di garantire la pubblica sicurezza o il coordinamento con altri lavori (ad esempio i lavori degli Enti erogatori di servizi) senza che l'Appaltatore possa sollevare eccezioni o richiedere speciali compensi.

Art. 16 – Penali e premio di accelerazione

Il contratto di appalto prevede premi di accelerazione nel caso in cui l'opera venga ultimata in anticipo rispetto ai termini contrattualmente previsti, mentre nel caso contrario, ovvero per ritardi nell'esecuzione delle prestazioni - ritardi imputabili all'appaltatore - penali commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all'importo del contratto.

Ebbene, al riguardo, la Stazione Appaltante ha previsto che qualora l'ultimazione dei lavori oggetto del presente Capitolato speciale d'appalto e del contratto, avvenga in anticipo rispetto al termine previsto riportato nel presente documento, viene riconosciuto all'Appaltatore un premio di accelerazione, calcolato in misura giornaliera dello 0,6 per mille dell'ammontare netto contrattuale, senza superare complessivamente il 10% di detto ammontare complessivo. Il riconoscimento del premio di accelerazione è subordinato alla previa approvazione del certificato di collaudo o di verifica di conformità e sempre che l'esecuzione dei lavori sia conforme alle obbligazioni assunte.

L'appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori che potrà fissare scadenze inderogabili per l'approntamento delle opere necessarie all'inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione appaltante ovvero necessarie all'utilizzazione, prima della fine dei lavori e previo certificato di collaudo o certificato di regolare esecuzione, riferito alla sola parte funzionale delle opere.

L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, deve essere dall'appaltatore comunicata per iscritto al Direttore dei lavori, il quale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio.

L'appaltatore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile all'Amministrazione, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.

Le penali dovute, invece, per il ritardato adempimento e quelle per il mancato rispetto degli obblighi previsti dall'art. 47, comma 3, 3-bis e 4, di cui al DL 77/2021, convertito con modificazioni nella L 108/2021, volti a favorire la pari opportunità di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità, sono calcolate come di seguito riportate:

per i lavori di cui al presente appalto la penale pecuniaria per il ritardo/non ottemperanza della normativa, viene nella misura giornaliera dell'1‰ (uno per mille) dell'ammontare netto

contrattuale per ogni giorno di ritardo.

La penale potrà essere applicata anche in caso di ritardo:

a) nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori per la consegna degli stessi ai sensi del relativo articolo del presente Capitolato Speciale;

b) nell'inizio dei lavori per mancata consegna o per inefficacia del verbale di consegna imputabili all'appaltatore che non abbia effettuato gli adempimenti prescritti, sensi del relativo articolo del presente Capitolato Speciale;

c) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori;

d) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati:

e) nel rispetto delle soglie temporali fissate a tale scopo nel cronoprogramma dei lavori.

La penale di cui al precedente comma, lettera b) c) e d), è applicata all'importo dei lavori ancora da eseguire; la penale di cui suddetto comma, lettera e) è applicata all'importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.

Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

Qualora il ritardo nell'adempimento determina un importo massimo della penale superiore al 10%, dell'importo contrattuale, il Responsabile del procedimento avrà la facoltà di promuovere l'avvio delle procedure di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 108 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Art. 17 – Sospensioni e proroghe

Qualora circostanze speciali impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, il direttore dei lavori ne ordina la sospensione, indicando le ragioni e l'imputabilità anche con riferimento alle risultanze del verbale di consegna.

È ammessa la sospensione dei lavori, ordinata dal direttore dei lavori, ai sensi del comma precedente, nei casi di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che ne impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte; la sospensione permane per il tempo strettamente necessario a far cessare le cause che hanno imposto l'interruzione dell'esecuzione dell'appalto

Fuori dei casi previsti dal comma 1 e 2, il Responsabile del procedimento può, per ragioni di pubblico interesse o necessità, ordinare la sospensione dei lavori nei limiti e con gli effetti previsti dagli articoli 107 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Rientra tra le ragioni di pubblico interesse l'interruzione dei finanziamenti disposta con legge dello Stato, della Regione e della Provincia autonoma per sopravvenute esigenze di equilibrio dei conti pubblici.

L'appaltatore, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nei termini fissati, può chiedere con domanda motivata proroghe che, se riconosciute giustificate, sono concesse dal Responsabile del procedimento.

La risposta in merito all'istanza di proroga è resa dal Responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori, entro 5 giorni dal suo ricevimento.

In caso di forza maggiore, condizioni climatiche od altre circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, la direzione dei lavori d'ufficio o su segnalazione dell'appaltatore può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale. Costituiscono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera nei casi previsti dall'art.106. Nessun indennizzo spetta all'appaltatore per le sospensioni di cui al presente articolo.

Il verbale di sospensione è controfirmato dall'appaltatore, deve pervenire al R.U.P. entro il quinto giorno naturale successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmato dallo stesso o dal suo delegato; se il Responsabile del procedimento non si pronuncia entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento, il verbale si dà per riconosciuto e accettato dall'Amministrazione committente.

Trova applicazione quanto previsto dall'articolo 5 della Legge 11 settembre 2020, n. 120.

Eventuali sospensioni dei lavori disposte dal Direttore lavori su richiesta del Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori, per il mancato rispetto delle norme per la sicurezza e la tutela della salute dei lavoratori, non comporteranno alcuna proroga dei termini fissati per l'ultimazione degli stessi lavori. La ripresa dei lavori o delle lavorazioni a seguito delle eventuali sospensioni di cui al presente comma sarà disposta con verbale della Direzione lavori redatto dalla stessa, su disposizioni del Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori,

previa verifica degli avvenuti adeguamenti.

Le sospensioni disposte non comportano per l'Appaltatore la cessazione e l'interruzione della custodia dell'opera, per cui esso è tenuto a mantenere le misure di salvaguardia e sicurezza del cantiere ed evitare il danno a terzi.

In caso di sospensione dei lavori, l'appaltatore deve riprendere effettivamente i lavori entro n. 2 (due) giorni decorrenti dall'ordine di ripresa dei lavori stesso, formalizzato con specifico verbale emesso dalla Direzione dei lavori.

Art. 18 – Variazioni

Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori a corpo s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal capitolato speciale d'appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regole dell'arte.

Nessuna modifica ai lavori appaltati può essere attuata ad iniziativa esclusiva dell'Appaltatore e la violazione del divieto, salvo diversa valutazione del Responsabile del procedimento, comporta l'obbligo dell'appaltatore di demolire a sue spese i lavori eseguiti in difformità e la rimessa in pristino, fermo che in nessun caso egli può vantare compensi, rimborsi o indennizzi per i lavori medesimi. L'Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni per tale ragione sofferti dall'Amministrazione committente stessa.

Per le ipotesi previste dall'art. 106 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, l'Amministrazione durante l'esecuzione dell'appalto può ordinare variazione dei lavori fino alla concorrenza di un quinto dell'importo dell'appalto, e l'appaltatore è tenuto ad eseguire i variati lavori agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario, e non ha diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo ai nuovi lavori eseguiti in più o in meno, con l'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dagli articoli 43, comma 8 del d.P.R. n. 207 del 2010 e del suddetto art. 106.

Se la variante, nei casi previsti dal comma 3, supera tale limite il Responsabile del procedimento

ne dà comunicazione all'appaltatore che, nel termine di 10 (dieci) giorni dal suo ricevimento, deve dichiarare per iscritto se intende accettare la prosecuzione dei lavori e a quali condizioni: nei quarantacinque giorni successivi al ricevimento della dichiarazione l'Amministrazione deve comunicare all'appaltatore le proprie determinazioni. Qualora l'appaltatore non dia alcuna risposta alla comunicazione del Responsabile del procedimento si intende manifestata la volontà di accettare la variante agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto originario. Se l'Amministrazione non comunica le proprie determinazioni nel termine fissato, si intendono accettate le condizioni avanzate dall'appaltatore.

Non sono considerati varianti ai sensi del precedente comma 3 gli interventi autorizzati dal RUP, ai sensi dell'art. 106, comma 1 lettera e) del D.Lgs. 50/2016, disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 10% (dieci per cento) dell'importo del contratto stipulato e purché non essenziali o non sostanziali ai sensi dell'art. 106, comma 4 del D. Lgs. 50/2016.

Ai sensi dell'articolo 106, commi 1, per lavori, servizi o forniture, supplementari, potranno essere autorizzate dal RUP opere e lavorazioni utili alla sistemazione di interferenze, sottoservizi, e reti tecnologiche, e alla risoluzione di problematiche legate alla corretta funzionalità e messa in servizio di tali apparati.

Ai sensi dell'articolo 106, commi 1, lettera c), 2 e 4, del Codice, sono ammesse, nell'esclusivo interesse della Stazione appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, purché ricorrano tutte le seguenti condizioni:

- a) sono determinate da circostanze impreviste e imprevedibili, ivi compresa l'applicazione di nuove disposizioni legislative o regolamentari o l'ottemperanza a provvedimenti di autorità o enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;
- b) non è alterata la natura generale del contratto;
- c) non comportano una modifica dell'importo contrattuale superiore alla percentuale del 50% (cinquanta per cento) di cui all'articolo 106, comma 7, del Codice;
- d) non introducono condizioni che, se fossero state contenute nella procedura d'appalto iniziale, avrebbero consentito l'ammissione di operatori economici diversi da quelli inizialmente selezionati o l'accettazione di un'offerta diversa da quella inizialmente accettata, oppure avrebbero attirato ulteriori partecipanti alla procedura di aggiudicazione;
- e) non modificano l'equilibrio economico del contratto a favore dell'aggiudicatario e non

estendono notevolmente l'ambito di applicazione del contratto.

La variante deve comprendere, ove ritenuto necessario dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, l'adeguamento del piano di sicurezza e di coordinamento, con i relativi costi non assoggettati a ribasso, e con i conseguenti adempimenti, nonché l'adeguamento dei piani operativi di sicurezza.

La perizia di variante o suppletiva è accompagnata da un atto di sottomissione che l'appaltatore è tenuto a sottoscrivere in segno di accettazione.

L'Amministrazione committente potrà sempre ordinare l'esecuzione dei lavori in misura inferiore o superiore, rispetto a quanto previsto nel contratto, nel limite di un quinto dell'importo di contratto stesso, alle condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto e senza che nulla spetti all'Appaltatore a titolo di indennizzo.

Le modifiche nonché le varianti di cui al presente articolo devono essere autorizzate dal RUP e potranno trovare copertura mediante l'utilizzo delle economie derivanti dal ribasso d'asta.

L'impresa appaltatrice, durante il corso dei lavori può proporre al direttore dei lavori eventuali variazioni migliorative, di sua esclusiva ideazione e che comportino una diminuzione dell'importo originario dei lavori.

Possono formare oggetto di proposta le modifiche dirette a migliorare gli aspetti funzionali, nonché singoli elementi tecnologici o singole componenti del progetto, che non comportano riduzione delle prestazioni qualitative e quantitative stabilite nel progetto stesso e che mantengono inalterate il tempo di esecuzione dei lavori e le condizioni di sicurezza dei lavoratori. L'idoneità delle proposte è dimostrata attraverso specifiche tecniche di valutazione, quali ad esempio l'analisi del valore.

La proposta dell'appaltatore, redatta in forma di perizia tecnica corredata anche degli elementi di valutazione economica, è presentata al direttore dei lavori che entro dieci giorni la trasmette al responsabile del procedimento unitamente al proprio parere. Il responsabile del procedimento entro i successivi dieci giorni, sentito il progettista, comunica all'appaltatore le proprie motivate determinazioni ed in caso positivo procede alla stipula di apposito atto di sottomissione.

Art. 19 – Direzione lavori - Direzione del cantiere

L'appaltatore, ai sensi dell'art. 2 del Decreto 19 aprile 2000, n. 145 "Regolamento recante il Capitolato Generale d'appalto dei Lavori Pubblici" deve avere domicilio nel luogo nel quale ha sede l'ufficio di direzione dei lavori.

Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persona di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere tempestivamente notificata Stazione appaltante.

La rappresentanza del Comune in cantiere è delegata alla sua Direzione Lavori, con il compito di emanare, nel corso dei lavori, le opportune disposizioni, di controllare la perfetta osservanza, da parte dell'Appaltatore, di tutte le clausole contenute nei Capitolati e di curare che l'esecuzione delle opere avvenga a perfetta regola d'arte.

Le persone all'uopo incaricate dalla Direzione Lavori potranno accedere in ogni momento al cantiere al fine di attuare tutti i controlli che riterranno opportuni.

La Direzione del cantiere, con tutte le relative responsabilità di legge, è di esclusiva competenza dell'Appaltatore.

La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, avente comprovata esperienza in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza, previa comunicazione scritta da far pervenire all'appaltatore. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

Ogni variazione del direttore del cantiere deve essere previamente comunicata per iscritto al Responsabile del procedimento.

La presenza del personale del Comune, i controlli e le verifiche dello stesso eseguiti non liberano pertanto l'Appaltatore dagli obblighi e dalle responsabilità inerenti alla buona riuscita delle opere, alla loro rispondenza alle clausole contrattuali, nonché all'adeguatezza delle misure antinfortunistiche adottate, né da quelli incombenti in forza delle leggi, regolamenti e norme vigenti che saranno emanati nel corso dei lavori.

La Direzione lavori avrà la facoltà di rifiutare i materiali che non risultassero idonei all'impiego e di far modificare, o rifare, le opere che ritenesse inaccettabili per le deficienze di qualità nei materiali stessi o per difettosa esecuzione da parte dell'Appaltatore o dei suoi fornitori. Avrà pure la facoltà di vietare la presenza di quei fornitori che giudicasse inadatti all'espletamento delle forniture loro affidate, o dei dipendenti dell'Appaltatore che la Direzione Lavori giudicasse non idonei.

L'Appaltatore dovrà fare riferimento alla Direzione Lavori per tutte le necessità, prescrizioni tecniche e indicazioni che gli potessero occorrere; nell'eventuale mancanza di qualche indicazione od in caso di dubbio sull'interpretazione dei propri obblighi contrattuali l'Appaltatore sarà tenuto a chiedere tempestivamente alla Direzione Lavori le opportune istruzioni in merito.

In caso contrario esso dovrà demolire e rifare, senza alcun compenso, quanto avesse eventualmente eseguito a proprio arbitrio.

Non verranno riconosciuti lavori di qualsiasi genere non preventivamente ordinati per iscritto alla Direzione Lavori.

Art. 20 – Ultimazione dei lavori

Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell'impresa appaltatrice la direzione dei lavori redige, entro 15 giorni dalla richiesta, il certificato di ultimazione; entro trenta giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori la D.L. procede all'accertamento sommario della regolarità delle opere eseguite.

In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione che l'impresa appaltatrice è tenuta a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal direttore dei lavori, fatto salvo il risarcimento del danno dell'Ente appaltante. Il mancato rispetto di questo termine comporta l'inefficacia del certificato di ultimazione e la necessità di redazione di nuovo certificato che accerti l'avvenuto completamente delle lavorazioni sopraindicate.

Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con l'approvazione finale del certificato di regolare esecuzione da parte

dell'Amministrazione committente, da effettuarsi entro i termini in seguito previsti.

L'Amministrazione committente si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere con apposito verbale immediatamente dopo l'accertamento sommario se questo ha avuto esito positivo, oppure nel termine assegnato dalla direzione lavori ai sensi dei commi precedenti.

Sino a che non sia intervenuto, con esito favorevole, l'approvazione del certificato di regolare esecuzione, la manutenzione delle stesse resta a carico dell'Appaltatore che la eseguirà nel rispetto delle norme di legge a tutela della circolazione e dell'incolumità pubblica, seguendo le eventuali prescrizioni fissate dal Committente, restando a suo carico ogni responsabilità sia civile che penale.

Per il periodo intercorrente tra l'esecuzione e l'approvazione del certificato di regolare esecuzione e salve le maggiori responsabilità sancite all'art. 1669 del Codice Civile, l'Appaltatore è garante delle opere e delle forniture eseguite, restando a suo esclusivo carico le riparazioni, sostituzioni e ripristini che si rendessero necessari.

L'Appaltatore deve eseguire la manutenzione delle opere con tempestività e cautela, provvedendo, di volta in volta, alle riparazioni necessarie senza che occorran particolari inviti da parte della Direzione Lavori. Nel caso in cui l'appaltatore non provveda nei termini prescritti dalla Direzione lavori con invito scritto, si procederà d'ufficio e la spesa, maggiorata del 10% per spese generali, sarà addebitata all'Appaltatore stesso.

Gli ammaloramenti o i dissesti delle opere oggetto dell'appalto, che si verificassero per fatto estraneo all'Appaltatore, nel periodo compreso tra l'ultimazione dei lavori e la redazione del certificato di regolare esecuzione, devono essere notificati all'Amministrazione committente entro 5 (cinque) giorni dalla data dell'evento. L'Appaltatore è comunque tenuto a provvedere tempestivamente alle riparazioni ed i relativi lavori verranno contabilizzati applicando i Prezzi di elenco.

Il certificato di collaudo a sensi dell'art. 102 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dovrà essere emesso entro 6 mesi dalla data di ultimazione dei lavori. Qualora il certificato di collaudo sia sostituito dal certificato di regolare esecuzione, questo deve essere emesso entro tre mesi dall'ultimazione dei lavori. Sino a che non sia intervenuto il collaudo provvisorio delle opere, la

manutenzione delle stesse deve essere fatta a cure e spese dell'Impresa.

Il certificato di collaudo provvisorio assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data della relativa emissione e in tale periodo, salve le maggiori responsabilità sancite all'art. 1669 del codice civile, l'Impresa è garante delle opere e delle forniture eseguite, sostituzioni e ripristini che si rendessero necessari. 3. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità e i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.

Ove l'Impresa non procedesse nei termini prescritti dalla Direzione dei lavori con invito scritto, si procederà d'ufficio e la spesa andrà a debito dell'Impresa stessa.

Per le disposizioni, la visita ed il procedimento del collaudo dei lavori valgono tutte le disposizioni contenute nel titolo X del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207.

L'operatore economico attesta l'ottemperanza alle norme in materia di garanzia della qualità mediante la presentazione di certificati rilasciati da organismi indipendenti che fanno riferimento a sistemi di assicurazione della qualità basati sulle serie di norme europee in materia e certificati da organismi conformi alle serie delle norme europee relative alla certificazione, a norma dell'art. 87 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. A tal fine vengono riconosciuti i certificati equivalenti rilasciati da organismi stabiliti in altri Stati membri.

Durante l'esecuzione dei lavori la Stazione appaltante può effettuare operazioni di collaudo o verifica volte a controllare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel capitolato speciale o nel contratto.

Art. 21 – Pagamenti – ritenute

E' prevista l'anticipazione come prevista nell' art35 Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

I pagamenti verranno corrisposti al maturare di ogni stato di avanzamento dei lavori di importo, mediante emissione di certificato di pagamento ed al netto della ritenuta dello 0,5%, e del recupero dell'anticipazione, secondo le seguenti modalità:

ogni volta che i lavori eseguiti raggiungano un importo non inferiore al 30 % (trenta per cento) dell'importo contrattuale.

Entro 30 (trenta) giorni dal verificarsi delle condizioni sopra descritte:

a) il direttore dei lavori redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, che deve recare la dicitura: «lavori a tutto il» con l'indicazione della data di chiusura;

b) il R.P. emette il conseguente certificato di pagamento, ai sensi dell'articolo 113 - bis del D. lgs. 50/2016 ed entro il termine di trenta giorni dalla maturazione del SAL, che deve riportare esplicitamente il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori di cui alla lettera a), con l'indicazione della data di emissione.

La Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro 30 (trenta) giorni fine mese dalla data della fattura, salvo diverso maggior termine concordato con l'Appaltatore in fase di stipula del contratto.

In deroga alla previsione del comma 1, se i lavori eseguiti raggiungono un importo pari o superiore al 90% (novanta per cento) dell'importo contrattuale, può essere emesso uno stato di avanzamento per un importo inferiore a quello minimo previsto allo stesso comma 1, ma non superiore al 95% (novantacinque per cento) dell'importo contrattuale. Non può essere emesso alcuno stato di avanzamento quando la differenza tra l'importo contrattuale e i certificati di pagamento già emessi sia inferiore al 10 % (dieci per cento) dell'importo contrattuale medesimo.

In caso di inadempienze nel pagamento delle contribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore, dei subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti, impiegato nel cantiere, emerse dal DURC, la Stazione appaltante provvede al versamento di tale debito presso gli Enti previdenziali che lo hanno evidenziato, decurtando la somma dal certificato di pagamento.

Il ritardo dei suddetti acconti non darà diritto all'Appaltatore di sospendere o di rallentare i lavori, né di chiedere lo scioglimento del contratto.

Quando il certificato di pagamento non è emesso nei termini prescritti, decorrono a favore dell'Appaltatore gli interessi legali per motivi attribuibili all'Amministrazione ai sensi e per gli effetti dei disposti del Decreto Legislativo 50/2016.

Non saranno inoltre tenuti in alcun conto i lavori eseguiti irregolarmente ed in contraddizione agli ordini di servizio della Direzione Lavori e non conformi al contratto. Dell'importo complessivo, calcolato come innanzi, saranno volta per volta dedotti, oltre le ritenute di legge, gli eventuali crediti dell'Appaltante verso l'Appaltatore, per somministrazioni fatte, o per qualsiasi altro motivo, nonché le penalità in cui l'Appaltatore fosse incorso per ritardata ultimazione dei lavori o per altri motivi.

Le ritenute a garanzia possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione del conto finale, dopo l'approvazione del collaudo provvisorio.

Il pagamento della rata di saldo è disposto entro 45 giorni dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero del certificato di regolare esecuzione, previa presentazione di regolare fattura fiscale, ai sensi dell'articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e prestazione di garanzia fideiussoria costituita secondo le modalità previste dall'art. 35 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Nel caso l'appaltatore non abbia preventivamente presentato garanzia fideiussoria, il termine di 90 giorni decorre dalla presentazione della garanzia stessa.

La garanzia fideiussoria deve avere validità ed efficacia non inferiore a 24 (ventiquattro) mesi dalla data di ultimazione dei lavori e può essere prestata, a scelta dell'appaltatore, mediante adeguamento dell'importo garantito o altra estensione avente gli stessi effetti giuridici, della garanzia fideiussoria già depositata a titolo di cauzione definitiva al momento della sottoscrizione.

Il pagamento della rata di saldo è disposto solo a condizione che l'appaltatore presenti apposita garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 103, comma 5, del D. Lgs. 50/2016, emessa nei termini e alle condizioni che seguono:

- a) un importo garantito almeno pari all'importo della rata di saldo, maggiorato dell'I.V.A. all'aliquota di legge, maggiorato altresì del tasso legale di interesse applicato al periodo di due anni;
- b) efficacia dalla data di erogazione della rata di saldo con estinzione due anni dopo l'emissione del certificato di regolare esecuzione;

c) prestata con atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o con polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.4, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.4 allegato al predetto decreto.

Salvo quanto disposto dall'art. 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo.

Ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile, il versamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera.

Il conto finale dei lavori è redatto entro 60 giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; è sottoscritto dal direttore di lavori e trasmesso al responsabile del procedimento. Col conto finale è accertato e proposto l'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è soggetta alle verifiche di collaudo o di regolare esecuzione.

Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall'appaltatore, su richiesta del responsabile del procedimento, entro il termine perentorio di 30 giorni; se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il responsabile del procedimento formula in ogni caso una sua relazione al conto finale.

Art. 22 – Revisione dei prezzi e adeguamento del corrispettivo

Si applicano le revisioni prezzi per le variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione, soltanto se tali variazioni risultano superiori al 5% rispetto al prezzo, rilevato nell'anno di presentazione dell'offerta. La compensazione viene riconosciuta, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il 5% e comunque in misura pari all'80% di tale eccedenza.

Art. 23 – Lavori eventuali non previsti e prezzi applicabili

Per l'esecuzione di categorie di lavoro non previste e per le quali non si hanno i prezzi corrispondenti, o si procederà alla determinazione dei nuovi prezzi.

Le eventuali variazioni sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale.

Se tra i prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale non sono previsti prezzi per i lavori in variante, si procede alla formazione di nuovi prezzi, in contraddittorio tra la Stazione appaltante e l'appaltatore, mediante apposito verbale di concordamento sottoscritto dalle parti e approvato dal RUP; i predetti nuovi prezzi sono desunti, in ordine di priorità:

- a) dall'elenco prezzi;
- b) ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto;
- c) ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove regolari analisi effettuate con riferimento ai prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell'offerta.

Ove comportino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, i nuovi prezzi sono approvati dalla Stazione appaltante su proposta del RUP, prima di essere ammessi nella contabilità dei lavori.

CAPO 5 - CONTROVERSIE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Art. 24 – Fallimento dell'appaltatore e Risoluzione del contratto

In caso di fallimento dell'appaltatore l'Amministrazione Committente si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall'art 110 del D.Lgs. n.50/2016.

Se l'esecutore è un raggruppamento temporaneo o un consorzio ordinario di operatori economici, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o di una impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 17 e 18 dell'art. 48 del D. Lgs. n. 50/2016.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di recedere il contratto di appalto nei casi e con le modalità disciplinati dagli articoli del D. Lgs. 50/2016.

Sono dovuti dall'appaltatore i danni subiti dall'Amministrazione committente in seguito alla risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidato a terzi. Per il risarcimento di tali danni l'amministrazione committente può trattenere qualunque somma maturata a credito dell'appaltatore in ragione dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria.

Art. 25– Procedimento amministrativo

Qualora sorgessero contestazioni tra Stazione Appaltante ed Appaltatore, si procederà alla risoluzione di esse in via amministrativa. Per la risoluzione delle controversie non risolte in via amministrativa è competente il Tribunale di Como.

CAPO 6 - CAUZIONI E GARANZIE

Art. 26 – Garanzia fideiussoria

Ai sensi dell'articolo 103, comma 1, del nuovo codice, è richiesta una "cauzione definitiva" sotto forma di cauzione o fideiussione, pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale; se l'aggiudicazione è fatta in favore di un'offerta inferiore all'importo a base d'asta in misura superiore al 10% (dieci per cento), la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% (dieci per cento); se il ribasso sia superiore al 20% (venti per cento), l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale. La garanzia fideiussoria, redatta conformemente al D.M. 12.03.2004 n. 123, è prestata mediante polizza bancaria o assicurativa, emessa da istituto autorizzato, con durata sino alla data di emissione del Certificato di Regolare Esecuzione, è presentata in originale al Committente prima della formale sottoscrizione del contratto

La cauzione definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione ai sensi del comma 5 dell'articolo 103 del nuovo codice, nel limite massimo dell'80% dell'iniziale

importo garantito. L'ammontare residuo deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

La Stazione appaltante può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi d'ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l'appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'appaltatore di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria.

La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata qualora, in corso d'opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dal Committente; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell'importo originario.

In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario la garanzia è prestata dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati con responsabilità solidale ai sensi dell'articolo 103, comma 10, del nuovo codice

La mancata costituzione della garanzia determina, a sensi dell'art. 103 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

La cauzione definitiva potrà essere ridotta del 50% del suo ammontare, come previsto dall'art. 93 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

CAPO 6 - NORME FINALI

Art. 27 – Responsabilità dell'Appaltatore

Quale costruttore, l'Appaltatore sarà responsabile della qualità dei materiali impiegati e della corretta esecuzione di tutte le opere eseguite e fornite, sia rispetto alla loro conformità alle norme infortunistiche, alle norme UNI ed alle Norme CEI, sia rispetto alla sicurezza delle persone addette ai lavori, sia ancora rispetto all'osservanza delle leggi e dei regolamenti vigenti o che saranno emanati nel corso dei lavori, sia infine rispetto ai danni che derivassero alle parti di costruzione già eseguite, a terzi od a cose di terzi. La sua responsabilità è pertanto totale ed esclusiva; l'Appaltatore renderà sollevati ed indenni, in qualsiasi evenienza, anche nei confronti di terzi, il Comune e la Direzione Lavori.

L'Appaltatore dovrà, prima della consegna dei lavori, indicare per iscritto il nominativo del Tecnico o dei Tecnici cui spetterà la responsabilità della direzione del cantiere.

Art. 28 – Obblighi ed oneri dell'Appaltatore

L'Appaltatore dovrà assistere e dirigere personalmente i lavori affidatigli, oppure nominare a rappresentarlo sul cantiere persona giuridicamente e professionalmente idonea, dandone normale comunicazione al Comune, che possa ricevere ordini e disporre per l'esecuzione.

L'Appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante; il mandato di rappresentanza deve essere conferito per atto pubblico ed essere depositato presso l'amministrazione committente.

L'Appaltatore si impegna inoltre a tenere presso il cantiere una completa ed aggiornata raccolta dei documenti relativi al lavoro eseguito, al personale impiegato, ai materiali entrati, usciti ed utilizzati, in modo da rendere agevole e sollecita ogni operazione di rilevamento e controllo da parte della Direzione lavori.

Poiché le opere in oggetto nell'appalto saranno eseguite anche in prossimità di linee e cavi in tensione, l'Appaltatore dovrà rispettare le prescrizioni dettate dalle leggi e norme inerenti alla

sicurezza sul lavoro ed alla integrità degli impianti in esercizio per la distribuzione dell'energia elettrica, del gas, dell'acqua, per gli impianti di telecomunicazione e per ogni altro ente operante nella zona.

Ancora a suo esclusivo carico sarà il ripristino occorrente per alleviare ad eventuali danni alle opere da lui costruite, nonché a quelle provvisorie o provvisionali che potessero derivare, da eventi ordinari e straordinari, fino all'approvazione, da parte dell'Ente appaltante, del certificato di regolare esecuzione.

Oltre agli oneri di cui agli articoli 5, 8 e 14 del Capitolato generale (D.M. LL. PP. n. 145/2000) ed gli altri specificati nel presente Capitolato Speciale d'Appalto, faranno carico all'Impresa appaltatrice gli oneri conseguenti agli adempimenti ed obblighi di cui appresso:

- 1) Formazione del cantiere e la predisposizione di attrezzature, impianti e mezzi d'opera normalmente occorrenti in relazione all'entità dei lavori onde assicurare una perfetta e rapida esecuzione dei lavori stessi, lo smantellamento del cantiere e delle attrezzature a lavori ultimati;
- 2) Fornitura degli operai occorrenti per rilievi, misurazioni, ecc..., relativi alle operazioni di consegna, verifica e contabilità dei lavori;
- 3) Fornitura degli strumenti metrici e topografici occorrenti per dette operazioni, secondo le indicazioni della Direzione dei Lavori;
- 4) Esecuzione presso Istituti specializzati di tutte le esperienze e prove che vengono in ogni tempo richiesti dalla Direzione lavori sui materiale impiegati o da impiegarsi nell'esecuzione delle opere appaltate;
- 5) Segnalazioni notturne e diurne e quant'altro possa occorrere a tutela della pubblica incolumità e per la sicurezza del personale addetto ai lavori e di avviso per gli estranei;
- 6) Gratuita assistenza medica al personale addetto, sul luogo di lavoro;
- 7) Fornitura di fotografie delle opere in corso di esecuzione, nelle varie fasi dell'appalto, nel numero di volta in volta indicato dalla Direzione dei lavori;
- 8) Pagamento di ogni spesa di bollo, di contratto, di registrazione e delle imposte relative con rinuncia, anche per queste ultime, all'azione di rivalsa;
- 9) Fornitura ed esposizione dei cartelli di cantiere con le seguenti modalità:
 - Sono a carico dell'appaltatore gli oneri per la fornitura di cartelli indicatori e la relativa

installazione, nel sito o nei siti indicati dalla direzione lavori, in luogo ben visibile possibilmente in prossimità dell'accesso al cantiere, entro la data di inizio dei lavori. I cartelli devono recare impresse a colori indelebili le diciture riportate dalla normativa, con le eventuali modifiche ed integrazioni necessarie per adattarli ai casi specifici. Tanto i cartelli che le armature di sostegno devono essere eseguiti con materiali di adeguata resistenza meccanica e agli agenti atmosferici, devono essere di decoroso aspetto e mantenuti in ottimo stato fino al collaudo dei lavori. In caso di contestazione degli organi di polizia, ogni addebito pecuniario al Committente verrà addebitato all'Appaltatore in sede di contabilità.

Il cartello con le indicazioni di cantiere deve avere dimensioni minime di 1,00 m di base x 2,00 m di altezza, così come stabilito dalla Circolare del Ministero dei lavori pubblici n. 1729/UL del 1 Giugno 1990. Per le opere con rilevante sviluppo dimensionale, il direttore dei lavori dovrà altresì provvedere affinché venga installato un numero di cartelli adeguato all'estensione del cantiere.

Tale cartello dovrà indicare:

- a) La stazione appaltante (nome ed indirizzo legale);
- b) Tipo di opere da realizzare;
- c) Gli estremi dell'autorizzazione riguardante le opere da eseguire;
- d) Il nome del progettista architettonico/delle strutture/degli impianti;
- e) Il nome del direttore lavori;
- f) Il nome di eventuali direttori operativi o ispettori di cantiere;
- g) Il nome del coordinatore per la progettazione in materia di sicurezza;
- h) Il nome del coordinatore per l'esecuzione dei lavori in materia di sicurezza;
- i) Il nome del responsabile unico del procedimento;
- j) L'importo delle opere da realizzare, con scomposizione dell'importo dei lavori tra opere a base d'asta e oneri per la sicurezza;
- k) Ribasso d'asta;
- l) Durata stimata dei lavori e data di presentazione della notifica preliminare;
- m) L'impresa o le imprese esecutrici (nome ed indirizzo legale);

- n) Le eventuali imprese subappaltatrici, anche di impianti tecnici (nomi e importo subappalto);
- o) Il nome del direttore tecnico di cantiere;
- p) Data di inizio lavori e data prevista per la fine lavori.

In fondo al cartello dovrà essere previsto un apposito spazio per l'aggiornamento dei dati e per comunicazioni al pubblico in merito all'andamento dei lavori. In particolare dovranno essere indicate le sospensioni e le interruzioni intervenute nei lavori ed i nuovi tempi di completamento dell'intervento. I dati dovranno essere tenuti aggiornati anche per quanto riguarda le imprese subappaltatrici, ai sensi dell'articolo 105, comma 15 del nuovo codice, indicando tutti i nominativi delle imprese presenti in cantiere, anche per quanto riguarda gli impianti tecnici.

Art. 29 – Sicurezza fisica dei lavoratori

L'Appaltatore dovrà consegnare all'Amministrazione Comunale prima dell'inizio dei lavori un piano di sicurezza ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs. n° 50/2016.

La direzione lavori si riserva di applicare delle penali nel caso si riscontrassero violazioni del piano di sicurezza. Sono a completo e totale carico dell'Appaltatore:

- l'osservanza di tutte le norme antinfortunistiche; a tale fine l'Appaltatore si assumerà ogni responsabilità a tutti gli effetti, sia verso i propri dipendenti, che verso terzi, purché autorizzate ad accedere al cantiere, per qualsiasi infortunio si dovesse verificare durante l'esecuzione dei lavori oggetto del presente ordine. Si assumerà inoltre l'impegno di rendere edotti i propri dipendenti dei rischi specifici cui sono esposti in relazione alle prestazioni di attività lavorativa nel cantiere in oggetto; osservazioni circa le caratteristiche degli apprestamenti antinfortunistici in genere e/o i materiali, attrezzature ed utensili relativi eventualmente messi a disposizione dalla committente dovranno essere avanzate per iscritto prima dell'inizio dei lavori. In ogni caso di inosservanza delle norme di Prevenzione Infortuni previste dalle leggi vigenti l'Appaltatore sarà l'unico responsabile di ogni incidente che di conseguenza dovesse verificarsi.
- la predisposizione e la consegna dei Piani Operativi per la Sicurezza (P.O.S.).

Art. 30 – Approvvigionamento, qualità e provenienza dei materiali

Tutto il materiale occorrente per l'esecuzione delle opere appaltate dovrà essere della migliore qualità e senza difetti.

S'intende che la provenienza sarà liberamente scelta dall'Impresa purché, a giudizio insindacabile della Direzione Lavori, i materiali siano riconosciuti accettabili.

L'accettazione dei materiali e dei componenti da parte della Stazione Appaltante è soggetta alle prescrizioni contenute nel D.P.R. n. 207 del 05/10/2010.

L'Impresa sarà obbligata a prestarsi in ogni tempo, e a tutte sue spese, alle prove alle quali la Direzione Lavori riterrà di sottoporre i materiali da impiegare, o anche già impiegati. Dette prove dovranno venire effettuate da un laboratorio ufficialmente autorizzato, quando ciò sia disposto da Leggi, regolamenti e norme vigenti, o manchino in cantiere le attrezzature necessarie.

Per i materiali già approvvigionati a piè d'opera e riconosciuti non idonei, la Direzione lavori deciderà a suo insindacabile giudizio se essi debbano venire senz'altro scartati oppure se possono ammettersi applicando una adeguata detrazione percentuale sulla loro quantità o sul loro prezzo.

Nel primo caso, e nel secondo caso, quando l'Impresa non intenda accettare la detrazione stabilita dalla Direzione Lavori, l'Impresa stessa dovrà provvedere a tutte sue spese all'allontanamento dal cantiere, dei materiali dichiarati non idonei entro il termine di tre giorni dalla comunicazione della decisione della Direzione Lavori. In mancanza, potrà provvedere direttamente l'Amministrazione appaltante, a rischio e spese dell'Impresa appaltatrice.

Le decisioni della Direzione Lavori in merito all'accettazione dei materiali non potranno in alcun caso pregiudicare i diritti dell'Amministrazione appaltante in sede di collaudo.

Art. 31 – Manutenzione delle opere sino al collaudo

Sino a che non siano state ultimate, con esiti favorevoli, le certificazioni di regolare esecuzione definitive delle opere, la manutenzione delle stesse deve essere fatta a cura e spese dell'appaltatore.

Per tutto il periodo intercorrente fra l'esecuzione e l'emissione del certificato di collaudo provvisorio, salvo le maggiori responsabilità sancite dall'art. 1669 C.C., l'Appaltatore è quindi garante delle opere e delle forniture eseguite, obbligandosi a sostituire i materiali che si mostrassero non rispondenti alle prescrizioni contrattuali ed a riparare tutti i guasti e le degradazioni che dovessero verificarsi anche in conseguenza dell'uso, purché corretto, delle opere. In tale periodo la manutenzione dovrà essere eseguita nel modo più tempestivo ed in ogni caso, sotto pena d'intervento d'ufficio, nei termini prescritti dalla Direzione Lavori.

Per cause stagionali o per le altre cause potrà essere concesso all'Appaltatore di procedere ad interventi di carattere provvisorio, salvo a provvedere alle riparazioni definitive, a regola d'arte, appena possibile.

Fermo restando l'obbligo di manutenzione a carico dell'Appaltatore, l'obbligo di custodia non sussiste se dopo l'ultimazione l'opera è presa in consegna dall'Amministrazione Comunale, utilizzata e messa in esercizio. In tali casi, l'obbligo di custodia è a carico dell'Amministrazione Comunale.

Art. 32 – Coordinamento servizi e sottoservizi

L'appaltatore è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla Stazione appaltante (ConSORZI, rogge, privati, Provincia, ANAS, ENEL, Telecom e altri eventuali) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, la segnalazione di tutti i servizi e sottoservizi presenti nell'area soggetta a lavori, nonché tutti i permessi necessari a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione alla esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.

Art. 33 – Restituzione dello stato dei luoghi “as built”

L'Appaltatore ha l'obbligo di fornire alla Stazione appaltante, entro 30 (trenta) giorni dall'ultimazione dei lavori, tutti gli elaborati “as built” (“come costruito”) aggiornati del progetto esecutivo realizzato, in modo da rendere disponibili tutte le informazioni sulle modalità realizzative dell'opera, anche ai fini dell'organizzazione della manutenzione di opere ed impianti da parte della Stazione appaltante. Gli elaborati dovranno essere presentati in formato cartaceo e digitale (file formato DWG).

Art. 34 - Pari opportunità e inclusione lavorativa

Le attività oggetto del presente Capitolato Speciale d'appalto soddisfano le finalità relative alle pari opportunità, generazionali e di genere oltre a promuovere l'inclusione lavorativa delle persone disabili, in ottemperanza agli obblighi previsti dalla Legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norma per il diritto al lavoro dei disabili) e all'art. 47 (Pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici, nel PNRR e PNC), DL 77/2021, convertito con modificazioni nella L 108/2021.

L'appaltatore avendo un'impresa con numero pari a _____ dipendenti, si impegna a produrre a questa Stazione Appaltante entro il termine di sei mesi dalla conclusione del contratto:

- una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile. La predetta relazione dovrà essere trasmessa a cura dell'Appaltatore alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità;
- una dichiarazione che dovrà contestualmente essere trasmessa anche alle rappresentanze sindacali aziendali, a firma del legale rappresentante dell'impresa aggiudicataria, attestante la regolarità alle norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità, accompagnata da una specifica relazione tecnica dell'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti dalla L 68/1999.

La mancata produzione della documentazione, sopra richiamata, comporta l'applicazione di Penali, determinate nel presente Capitolato speciale e contratto d'appalto, commisurate alla gravità della violazione e proporzionali rispetto all'importo del contratto o alle prestazioni dello stesso.

Per i casi di mancata produzione della relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile, l'appaltatore sarà interdetto per un periodo di 12 mesi, dalla partecipazione, sia in forma singola sia in raggruppamento, ad ulteriori procedure di affidamento in ambito PNRR e PNC.

L'appaltatore, si impegna altresì, ad adempiere all'obbligo previsto, dall'art. 47, comma 4, ovvero sia di riservare, sia all'occupazione giovanile che all'occupazione femminile una quota di assunzioni pari ad almeno il 30% di quelle necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, e pertanto garantisce:

1. una quota pari al 30% di occupazione giovanile;
2. una quota pari al 30% di occupazione femminile.

PARTE SECONDA Prescrizioni tecniche

Vedasi specifiche tecniche contenute nel Volume Specifiche Tecniche Prezziario Regione delle opere pubbliche Regione Lombardia edizione 2023 reperibile al sito:

<https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioServizio/servizi-e-informazioni/Enti-e-Operatori/Autonomie-locali/Acquisti-e-contratti-pubblici/Osservatorio-regionale-contratti-pubblici/prezzario-opere-pubbliche/prezzario-opere-pubbliche>

Si richiamano tutte le prescrizioni previste quanto alla verifica dei vincoli DNSH e CAM edilizia (vedi elaborato A16).

Nello specifico, sarà obbligatorio il rispetto delle seguenti prescrizioni (l'elenco seguente è da intendersi come non esaustivo):

Uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine:

il consumo di acqua degli apparecchi idraulici, se installati nell'ambito dei lavori dovranno rispettare i seguenti parametri (2.3.9 "Risparmio idrico" del CAM edilizia)

- i rubinetti di lavandini e lavelli presentano un flusso d'acqua massimo di 6 litri/minuto;
- le docce presentano un flusso d'acqua massimo di 8 litri/minuto;
- i vasi sanitari, compresi quelli accoppiati a un sistema di scarico, i vasi e le cassette di scarico hanno una capacità di scarico completa massima di 6 litri e una capacità di scarico media massima di 3 litri

Inoltre il CAM edilizia, ai fini del risparmio idrico e della tutela delle risorse idriche, prevede ulteriori requisiti obbligatori:

- 2.3.5.1 Raccolta, depurazione e riuso delle acque meteoriche;
- 2.3.5.2 Rete di irrigazione delle aree a verde pubblico;
- 2.6.1 Prestazioni ambientali del cantiere (lettere i, k, l che si riferiscono al risparmio idrico e alla tutela delle risorse idriche in fase di cantiere).

Costruzioni e demolizioni

Minimo il 70% in peso dei rifiuti non pericolosi da Costruzioni e demolizioni (codici EER 170101, 170102, 170103, 170201, 170202, 170203, 170401, 170402, 170403, 170404, 170405, 170406, 170504, 170604, 170802 / EER 170107 e 170904) deve essere preparato per il riutilizzo oppure avviato a riciclaggio e ad altri tipi di recupero di materia.

Nel corso dei lavori dovranno essere forniti dall'appaltatore tutti i mezzi di prova (bolle trasporto, ...) per la verifica del parametro sopra descritto.

Prevenzione e riduzione dell'inquinamento

MATERIALI DA COSTRUZIONE

Per i materiali (da costruzione) in ingresso, non potranno essere utilizzati componenti, prodotti e materiali contenenti sostanze pericolose di cui al "Authorization List" presente nel regolamento REACH.

Nel corso dei lavori dovranno essere forniti dall'appaltatore tutti i mezzi di prova (schede prodotto, prove di laboratorio, etichettature eco-logiche, ecc.) previste dalla Scheda 2 della Guida operativa e dal CAM edilizia e ne verifichi la conformità ai requisiti;

Protezione e ripristino della biodiversità e degli Ecosistemi

LEGNO CERTIFICATO

Il legname utilizzato nel cantiere deve essere conforme ai requisiti di cui al 2.5.6 dei CAM (DM 23 giugno 2022 n.256) e nello specifico contenere un minimo di 70% legno riciclato, o prevenire da foreste gestite responsabilmente

l'appaltatore fornirà tutti i mezzi di prova (schede prodotto, etichettature ecologiche, ecc.) relativi ai prodotti in legno e ne verifichi la conformità al CAM.